

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE del Consiglio relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società e delle imprese di assicurazione

(2002/C 227 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2002) 259/2 def. — 2002/0112(COD)

(Presentata dalla Commissione il 28 maggio 2002)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha sottolineato l'esigenza di accelerare il completamento del mercato interno dei servizi finanziari, ha stabilito la scadenza del 2005 per la messa in atto del Piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato a prendere misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società della Comunità i cui titoli sono quotati in un mercato regolamentato (in appresso «società quotate»).

(2) Il 13 giugno 2000, la Commissione ha pubblicato la comunicazione «La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire»⁽¹⁾ nella quale propone che tutte le società quotate dell'UE preparino i loro conti consolidati conformemente ad un'unica serie di principi contabili, gli International Accounting Standards (IAS), al più tardi nel 2005.

(3) Il regolamento (CE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (in appresso «regolamento IAS») obbliga tutte le società quotate a redigere, a partire dal 2005, i loro conti consolidati conformemente agli IAS adottati ai fini dell'ap-

plicazione nella Comunità. Esso dà inoltre agli Stati membri la facoltà di permettere o prescrivere alle società quotate di applicare gli IAS adottati nella redazione dei conti annuali e di permettere o prescrivere anche alle società non quotate di applicare gli IAS adottati.

(4) Il regolamento IAS dispone che, affinché uno IAS sia adottato ai fini della sua applicazione nella Comunità, occorre che risponda al principio ispiratore della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società⁽²⁾ e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati⁽³⁾, ossia che la sua applicazione deve dare luogo ad un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; la rispondenza di uno IAS a detto principio va verificata alla luce delle suddette direttive, ma non implica una rigorosa conformità a ciascuna delle loro disposizioni.

(5) Poiché i conti annuali e consolidati delle società che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE che non saranno redatti a norma degli IAS dovranno sempre essere conformi alle suddette direttive, che continueranno a rappresentare la fonte principale della normativa contabile comunitaria, è importante assicurare che le società dell'UE che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità.

(6) Ai fini dell'applicazione sia degli IAS, sia delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è auspicabile che queste ultime rispecchino gli sviluppi della normativa contabile internazionale. A questo proposito, la comunicazione della Commissione «Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale»⁽⁴⁾ invitava l'Unione europea ad adoperarsi per mantenere la coerenza tra le direttive contabili europee e gli sviluppi della normazione contabile internazionale, in particolare in sede di International Accounting Standards Committee (IASC).

⁽¹⁾ COM(2000) 359 del 13.6.2000.

⁽²⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CEE (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽⁴⁾ COM(1995) 508 del 14.11.1995.

(7) La relazione sulla gestione e la relazione consolidata sulla gestione costituiscono elementi essenziali dell'informativa finanziaria. Per promuovere una maggiore uniformità e per fornire ulteriori indicazioni sulle informazioni necessarie per assicurare un quadro fedele, è necessario rendere più rigorose, in linea con le migliori pratiche attuali, le disposizioni che esigono che tali documenti contengano un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società. Essi non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società, ma prendere in considerazione anche gli aspetti ambientali e sociali e altri fattori utili per la conoscenza dello sviluppo e della situazione di una società. Questo requisito è in linea con la raccomandazione 2001/453/CE della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società ⁽¹⁾.

(8) Le differenze di preparazione e di presentazione della relazione del revisore legale riducono la comparabilità e riducono la comprensione da parte degli utenti di questo elemento essenziale dell'informativa finanziaria. Una maggiore uniformità richiede la modifica, in linea con le migliori pratiche internazionali, delle disposizioni specifiche riguardanti la forma e il contenuto della relazione di revisione.

(9) Occorre quindi modificare le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Di conseguenza, va modificata anche la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione ⁽²⁾. Le modifiche disposte sono intese ad eliminare qualsiasi incompatibilità tra le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 91/674/CEE e gli IAS in vigore al 1° maggio 2002.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti annuali di altri documenti in aggiunta a quelli indicati nel primo comma.»

2) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati

a determinati tipi di società o ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE del Consiglio ^(*).

(*) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.»

3) All'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare le società ad utilizzare la presentazione dello stato patrimoniale indicata all'articolo 10 bis in alternativa agli schemi altrimenti prescritti o permessi.»

4) All'articolo 9, alla voce B del «Passivo», la dicitura «Accantonamenti per rischi ed oneri» è sostituita dalla dicitura «Accantonamenti».

5) All'articolo 10, alla voce J, la dicitura «Accantonamenti per rischi ed oneri» è sostituita dalla dicitura «Accantonamenti».

6) È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Gli Stati membri possono permettere o prescrivere all'insieme delle società, o a determinati tipi di società, di presentare le voci dello stato patrimoniale, anziché secondo gli schemi di cui agli articoli 9 e 10, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente, purché il contenuto informativo di una simile presentazione sia almeno equivalente a quello degli schemi prescritti dai suddetti articoli.»

7) All'articolo 20:

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Gli accantonamenti hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.»

b) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Gli accantonamenti non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.»

8) All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere o prescrivere all'insieme delle società, o a determinati tipi di società, di presentare, anziché uno stato patrimoniale articolato secondo gli schemi di cui agli articoli 23 a 26, una relazione sui loro risultati, purché il contenuto informativo di tale relazione sia almeno equivalente a quello degli schemi prescritti dai suddetti articoli.»

⁽¹⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

- 9) L'articolo 31 è modificato come segue:
- a) Il testo del paragrafo 1, lettera c) punto bb) è sostituito dal testo seguente:
- «Occorre tener conto di tutti i rischi e di tutte le perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore, anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.»
- b) È inserito un paragrafo 1 bis redatto come segue:
- «1 bis. Oltre che degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), punto bb), gli Stati membri possono consentire o prescrivere che si tenga conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore, anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data della sua compilazione.»
- 10) All'articolo 33, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:
- «che le immobilizzazioni siano rivalutate.»
- 11) All'articolo 42 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:
- «L'importo degli accantonamenti non può superare le somme necessarie.»
- 12) Sono inseriti i seguenti articoli 42 *sexies* e *septies*:
- «*Articolo 42 sexies*
- In deroga all'articolo 32, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.
- Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE del Consiglio.
- Articolo 42 septies*
- In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che, quando un elemento dell'attivo è valutato conformemente all'articolo 42 *sexies*, nel conto profitti e perdite venga registrata una variazione del valore.»
- 13) All'articolo 43, paragrafo 1, punto 6, il rinvio agli «articoli 9 e 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli 9, 10 e 10 bis»;
- 14) L'articolo 46 è modificato come segue:
- a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società.
- Tale resoconto deve includere un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento degli affari e della situazione della società. Le informazioni date non devono limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività della società.
- Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione, ove opportuno, contiene rinvii agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito a tali importi.»
- b) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
- «l'evoluzione prevedibile della società, indicando eventuali incertezze e rischi significativi che possano influenzare detta evoluzione;»
- 15) All'articolo 48, è soppressa la terza frase.
- 16) All'articolo 49, il testo della terza frase è sostituito dal testo seguente:
- «La relazione della persona o delle persone preposte alla revisione dei conti annuali (in appresso "il revisore legale") può non accompagnare questa pubblicazione, ma va comunque precisato se la relazione esprimeva o meno dei rilievi o se il revisore si era trovato nell'impossibilità di esprimere un giudizio. Deve inoltre essere reso noto se la relazione del revisore legale metteva in evidenza dei problemi, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi.»
- 17) All'articolo 51 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «I conti annuali sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base della direttiva 84/253/CEE (*).
- Il revisore legale deve anche verificare che la relazione sulla gestione concordi con i conti annuali del medesimo esercizio.
- _____
- (*) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.»
- 18) È inserito un articolo 51 bis redatto come segue:
- «*Articolo 51 bis*
1. La relazione del revisore legale comprende:
- a) un'introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale;

- b) una descrizione della portata del lavoro di revisione legale svolto, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;
- c) un giudizio di revisione che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo i principi di presentazione del bilancio applicati e, se del caso, se siano o meno conformi agli obblighi di legge; il giudizio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di un giudizio.
- d) l'indicazione degli eventuali problemi che il revisore legale ritiene di dover mettere in evidenza, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi;
- e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.
2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.»
- 19) All'articolo 53 è soppresso il paragrafo 1.
- 20) È inserito il seguente articolo 53 bis:
- «*Articolo 53 bis*
- Gli Stati membri precludono la possibilità di avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 11, 27, 46, 47 e 51 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (*).
- _____
- (*) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.»
- 21) All'articolo 56, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli 9 e 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli 9, 10 e 10 bis»;
- 22) All'articolo 60, primo comma, l'espressione «sulla base del valore del mercato» è sostituita dall'espressione «sulla base del valore equo».
- 23) All'articolo 61, il rinvio agli articoli «da 42 bis a 42 quinquies» è sostituito da un rinvio agli articoli «da 42 bis a 42 septies».
- Articolo 2*
- La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:
- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
- «Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre ad ogni impresa soggetta al loro diritto nazionale l'obbligo di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:
- a) questa impresa (impresa madre) esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa figlia) ovvero
- b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre.»
- 2) All'articolo 3, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15».
- 3) L'articolo 6 è modificato come segue:
- a) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:
- «Il presente articolo non si applica se una delle imprese da consolidare è una società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (*).
- _____
- (*) GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.»
- b) Il paragrafo 5 è soppresso.
- 4) L'articolo 7 è modificato come segue:
- a) Al paragrafo 1, lettera b) è soppresso il secondo comma.
- b) Al paragrafo 2, lettera a), il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15».
- c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
- «Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13 della direttiva 93/22/CEE del Consiglio.»
- 5) All'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) il rinvio agli «articoli 13, 14 e 15» è sostituito da un rinvio agli «articoli 13 e 15».
- 6) L'articolo 14 è soppresso.
- 7) All'articolo 16, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
- «Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nei conti consolidati di altri documenti in aggiunta a quelli indicati al primo comma.»
- 8) All'articolo 17, paragrafo 1, il rinvio agli «articoli da 3 a 10» è sostituito da un rinvio agli «articoli da 3 a 10 bis»;

- 9) All'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), le parole «degli articoli 13 e 14 e, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3», sono sostituite dalle parole «all'articolo 13 e».
- 10) All'articolo 34, paragrafo 5, sono sopresse le parole «quelle escluse in virtù dell'articolo 14».
- 11) L'articolo 36 è modificato come segue:
- a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- «1. La relazione consolidata sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
- Tale resoconto deve includere un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento degli affari e della situazione delle società. Le informazioni date non devono limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività delle società.
- Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione consolidata sulla gestione, ove opportuno, contiene rinvii agli importi registrati nei conti consolidati e ulteriori precisazioni in merito a tali importi.»
- b) Il testo del paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal testo seguente:
- «b) l'evoluzione prevedibile delle società nel loro insieme, indicando eventuali incertezze e rischi significativi che possano influenzare detta evoluzione;»
- c) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. Se oltre alla relazione sulla gestione è prescritta una relazione consolidata sulla gestione, le due relazioni possono essere presentate in un unico documento. Nella redazione della relazione unica, potrà essere opportuno concentrarsi soprattutto sulle questioni che sono rilevanti per le imprese incluse nel consolidamento considerate nel loro complesso.»
- 12) Il testo dell'articolo 37 è sostituito dal testo seguente:
- «1. I conti consolidati sono sottoposti a revisione da parte di una o più persone abilitate dallo Stato membro al cui diritto è soggetta l'impresa madre ad effettuare la revisione legale dei conti sulla base della direttiva 84/253/CEE del Consiglio (*).
- Il revisore legale deve anche verificare che la relazione consolidata sulla gestione concordi con i conti consolidati del medesimo esercizio.
2. La relazione del revisore legale comprende:
- a) un'introduzione che precisa almeno quali siano i conti consolidati sottoposti a revisione legale;
- b) una descrizione della portata del lavoro di revisione legale svolto, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;
- c) un giudizio di revisione che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti consolidati diano o meno un quadro fedele, secondo i principi di presentazione del bilancio applicati e, se del caso, se siano o meno conformi agli obblighi di legge; il giudizio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di un giudizio;
- d) l'indicazione degli eventuali problemi che il revisore legale ritiene di dover mettere in evidenza, sottolineandoli, pur senza ritenerli tali da giustificare dei rilievi;
- e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione consolidata sulla gestione con i conti consolidati del medesimo esercizio.
3. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.
4. Qualora i conti annuali dell'impresa madre siano allegati ai conti consolidati, la relazione del revisore legale prescritta dal presente articolo può essere combinata con qualsiasi relazione del revisore legale sui conti annuali dell'impresa madre prescritta dall'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE.
- (*) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.»
- 13) All'articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo 7:
- «7. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno degli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE.»

Articolo 3

La direttiva 91/674/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 41, l'articolo 42, gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies e 42 septies, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 14, l'articolo 45, paragrafo 1, l'articolo 46, paragrafi 1 e 2, gli articoli 48, 49, 50 e 50 bis, l'articolo 51, paragrafo 1 e l'articolo 51 bis, gli articoli da 56 a 59, gli articoli 61 e 61 bis della direttiva 78/660/CEE si applicano alle imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti. Gli articoli 46, 47, 48, 51 e 53 della presente direttiva non si applicano ai valori delle attività e delle passività valutati conformemente alla sezione 7 bis della direttiva 78/660/CEE.

2. Il rinvio operato dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE agli articoli 9, 10 e 10 bis (stato patrimoniale) o agli articoli da 22 a 26 (conto profitti e perdite) della direttiva 78/660/CEE si deve intendere come rinvio rispettivamente agli articoli 6 (stato patrimoniale) o 34 (conto profitti e perdite) della presente direttiva.»

2) All'articolo 6, alla voce E del «Passivo», la dicitura «Riserve per altri rischi e oneri» è sostituita dalla dicitura «Altre riserve».

3) L'articolo 46 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al primo comma.»

b) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«I metodi applicati a ciascun elemento degli investimenti sono specificati nell'allegato, insieme agli importi determinati secondo tali metodi.»

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
